



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **8** Del **30-03-17** /tm **Cod. 205 15**

Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:42, in Ozieri e nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale.

Convocato a norma T.U.A.L. (*D.Lgs.vo n°267/2000*) e *Artt.46/47 Regolamento Consiglio Comunale* con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Ladu Leonardo	P	Manchia Sebastiano	A
SAROBBA ANTONIO LUIGI	P	Canu Mariantonietta Carmela	A
Murgia Marco	P	Meledina Raimondo Luciano	P
Farina Bruno Mario	A	Terrosu Giovanni	A
Chessa Ivan	P	Delogu Antonio	A
Cossu Mario Salvatore	P	Cubeddu Paola Maria Anna	A
Fantasia Stefano Damiano	P	Farina Leonardo Francesco	P
Sanna Giuseppina	P	Dongu Alessandro	A
Fae Piero Angelo	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 7.

Assessori Comunali esterni:

Farina Gavino	P
Lostia Carmelo	P
Pinna Agostino	P

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. Ladu Leonardo nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale
con la partecipazione del **Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina**.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all’O.d.G. avente per oggetto: "*I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2017*" e dà la parola all’Assessore Dott. Agostino Pinna che illustra l’argomento.

Conclusa la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione;

Non essendoci interventi in merito, il Presidente pone ai voti l’argomento con il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 10 - CONSIGLIERI ASSENTI n. 7 (Delogu, Cubeddu, Dongu, Terrosu, Manchia , Farina B.M., Canu) - VOTI FAVOREVOLI n. 9 - VOTI CONTRARI nessuno, ASTENUTI n. 1 (Farina L.), espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Preso atto che il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "Proroga e definizione di termini" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, all'art. 5, comma 11, dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, abrogando di conseguenza la disposizione di cui al comma 454 dell'articolo 1 della Legge di bilancio (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) che rinviava l'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 28 febbraio 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione del C.C. n.16 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla Imposta Unica Comunale che al Capitolo B disciplina l'IMU, al capitolo C disciplina la TASI ed al capitolo D disciplina la TARI;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 9 del 30.04.2016 (come rettificata con deliberazione del C.C. n.12 dell'8.06.2016 relativamente all'IMU "agricola"), con la quale, a seguito delle modifiche normative introdotte alla disciplina della I.U.C. dall'art. 1 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), si è provveduto ad approvare il "Regolamento sulla Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" in vigore per l'anno 2016, doverosamente aggiornato alla normativa statale sopravvenuta;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 , come modificato dalla legge 232/2016, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto ai sensi del comma 654 dello stesso articolo, con il sistema tariffario da approvarsi in conformità al Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Atteso che il Servizio di raccolta differenziata dei R.S.U. e avvio a smaltimento nei comuni appartenenti all'Unione del Logudoro continua ad essere gestito in forma associata attraverso la società interamente partecipata dall'Unione "Logudoro Servizi Unipersonale S.r.L." ;

Che a tutt'oggi il Piano Finanziario TARI 2017 dell'Unione del Logudoro non risulta ancora predisposto, mentre con nota PEC acquisita al protocollo del Comune al n. 25068 del 21.11.2016, il Presidente dell'Unione dei Comuni ha trasmesso la "*Previsione di spesa relativa al Servizio Associato di Raccolta Differenziata dei Rifiuti, annualità 2016, determinato ai fini dell'incidenza sul Piano Tari dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Logudoro (Piano finanziario - art. 8 del DPR 27 aprile 1999 n. 158)*", approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 30 del 4 novembre 2016 che prevede la copertura del fabbisogno finanziario per l'intera Unione per l'anno 2016 con i trasferimenti da parte dei singoli comuni nella stessa entità rispetto al 2015, confermandone la riduzione rispetto alla gestione 2014;

Atteso che la quota da trasferire all'Unione a carico del nostro Ente per l'anno 2015 e dunque anche per l'anno 2016 ammontava ad **€ 891.689,62** e che in assenza di previsione di spesa per l'anno 2017 relativa al Servizio Associato di Raccolta Differenziata dei Rifiuti, si ritiene di dover al momento confermare anche per il 2017, stante l'esigenza di garantire l'attendibilità delle previsioni di bilancio e di elaborare le relative tariffe con le tempistiche imposte dall'ordinamento, rinviandone l'aggiornamento, ove occorra e ove possibile, alla disponibilità del nuovo Piano Finanziario;

Che ai fini della determinazione del Piano Finanziario di ciascun Comune aderente, ai suddetti costi occorre aggiungere quelli riconducibili alle attività che seppur connesse al servizio non sono state delegate all'Unione, relativi a personale, spazzamento, ammortamenti, gasolio, costi di riscossione e amministrativi vari etc., nonché quelli derivanti da minori entrate da riduzioni ed esenzioni, che ammontavano a complessivi € 300.610,91 sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015;

Accertato che l'importo dei suddetti costi a carico del Comune determinato a consuntivo 2016 nell'importo di € 277.137,57 oltre ad € 23.157,98 per riduzioni ed esenzioni, non ha

subito, nel suo dato finale, variazioni di rilievo rispetto agli anni precedenti ma, come risulta dall'allegato A1, è stato rielaborato nelle varie voci che lo costituiscono, con una accurata analisi finalizzata ad una chiara e coerente rappresentazione della realtà;

Che come risulta dall'apposito prospetto riassuntivo (Allegato A), il Piano Finanziario TARI 2017 del Comune di Ozieri, sommando i costi afferenti sia alle attività svolte direttamente, sia al servizio di igiene urbana delegato all'Unione del Logudoro, ammonta a complessivi **€ 1.168.827,19**;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale approvando il Piano Finanziario istituisce uno strumento operativo mediante il quale l'Ente definisce la condotta di gestione, quantificandone il rispettivo fabbisogno finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 01.03.2017 avente per oggetto: “*I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2017. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE*”;

Considerato inoltre che per quanto attiene alla TARI, ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15, viene prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe e che pertanto, in attesa della definitiva approvazione del regolamento che fisserà i criteri di determinazione della tariffa puntuale ai sensi del comma 667 della legge 147/2013 (atteso ormai da anni e più volte enunciato come in dirittura di arrivo), anche per il 2017 le tariffe per la Tassa rifiuti possono essere determinate applicando coefficienti di potenziale produttività della quantità di rifiuti prodotti per tipologia di utenza, facendo ancora riferimento, dunque, in assenza di criteri di misurazione specifici in grado di poter quantificare il peso al mq che ogni attività comporta nella gestione del servizio, all'unico criterio presuntivo che permetta di calcolare le tariffe in modo legittimo e senza particolari motivazioni, disciplinato dal DPR 158/99, nato per l'applicazione della Tia1 e successivamente richiamato sia dalla normativa TARES che da quella più recente della TARI;

Che tale criterio di calcolo si fonda sull'individuazione di coefficienti di produttività che individuino la parte fissa e la parte variabile della tariffa per singola tipologia di utenza, opzionati dal comune tra un minimo e un massimo fissati dal decreto;

Che al fine di assicurare una più equa ripartizione del carico tributario, il comma 652 della legge 147/2013 ha previsto la possibilità di derogare fino al 50% in meno del minimo e fino al 50% in più del massimo i coefficienti di produttività di cui al DPR 158/99, con la duplice finalità di consentire una maggiore flessibilità nella equa ripartizione del costo e di attualizzare coefficienti ormai inadeguati per «anzianità» ad una coerente e reale rappresentazione della realtà;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell' art.1, commi 659 e 682, della Legge 147/2013, di avvalersi della facoltà prevista dal citato Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e applicare le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- a) *abitazione con unico occupante: la riduzione è disposta in sede di determinazione delle tariffe in quanto secondo il criterio del DPR 158/99 la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche dipende già dal numero dei componenti il nucleo familiare;*
- b) *locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a seguito di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180: riduzione del 30 %;*
- c) *abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune: si assume come numero degli occupanti quello di una unità;*
- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: si assume come numero degli occupanti quello di una unità;*
- e) *famiglie che dichiarano un reddito ISEE inferiore a € 6.501,00 annui: esenzione.*

Dato atto che il costo derivante dalle predette riduzioni/esenzioni deve essere ricompreso all'interno del piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

DATO ATTO che detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, alla ripartizione dei costi variabili e fissi tra le due macro categorie delle utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente, nelle percentuali del **64,99 %** e del **35,01**

% nonché di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui allo stesso D.P.R., tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 652 della Legge n°147/2013 prima citato e considerando le riduzioni e le esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche previste nel vigente Regolamento IUC, determinando di conseguenza le tariffe TARI 2017 come riportato in dettaglio nei seguenti prospetti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante:

- prospetto riportante il calcolo della tariffa per le utenze domestiche con i coefficienti, le superfici per ogni categoria per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa (ALLEGATO B);
- prospetti di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche con l'indicazione dei coefficienti e delle superfici di ogni categoria (ALLEGATO C);

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dai suddetti prospetti;

Visto l'art. 21.D comma 4 del citato Regolamento IUC che in ordine alla rateazione dei relativi versamenti testualmente recita: *Relativamente all'anno 2014, il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate scadenti, ognuna, il giorno 30 dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 30 agosto. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166,art. 1, della L. 296/2006. In sede di approvazione delle tariffe del tributo per gli anni successivi, saranno stabilite, ove possibile, modalità e rateazioni diverse, prevedendo la scadenza delle rate il 16 del mese e quella in unica soluzione nel mese di giugno, al fine di allineare le scadenze della TARI con quelle ordinariamente previste per i tributi che si versano con il modello F24, in applicazione dell'art. 1, comma 689, della L. 147/2013";*

Ritenuto di confermare la predetta previsione regolamentare relativa all'anno 2014 anche per il versamento del tributo per l'anno 2017;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/03/2017;

Visto l'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito in data il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Sulla base del suesposto risultato di votazione

DELIBERA

- 1. Di approvare** il “Piano Economico Finanziario Generale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”, per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) dell’anno 2017, integrato con i costi specifici del Comune di Ozieri, **ALLEGATI A e A1** costituito da dettaglio **CC** (costi comuni), dettaglio **CG** costi di gestione, dettaglio **CK** (costi d’uso del capitale) e **Prospetto riassuntivo**, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- 2. Di approvare** per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate e approvate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate negli **ALLEGATI B (Utenze domestiche)** e **C (Utenze non domestiche)** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, dell’art. 1 comma 652 della Legge n°147/2013 e del vigente Regolamento IUC – parte D (TARI);
- 3. Di applicare** per l’anno 2017, le riduzioni e esenzioni ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 682, della Legge 147/2013 e del vigente Regolamento IUC – parte D (TARI) che saranno riconosciute alle condizioni e modalità disciplinate dalle specifiche norme dello stesso Regolamento:
 - a) abitazione con unico occupante: la riduzione è disposta in sede di determinazione delle tariffe in quanto secondo il criterio del DPR 158/99 la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche dipende già dal numero dei componenti il nucleo familiare;*
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a seguito di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180: riduzione del 30 %;*
 - c) abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune: si assume come numero degli occupanti quello di una unità;*
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: si assume come numero degli occupanti quello di una unità;*
 - e) famiglie che dichiarano un reddito ISEE inferiore a € 6.501,00 annui: esenzione.*
- 4. Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come

risultante dal piano finanziario, ivi compresi gli i costi afferenti alle riduzioni ed esenzioni approvate per l'anno 2017 con il presente provvedimento, che trovano copertura mediante ripartizione dei relativi oneri sull'intera platea dei contribuenti;

5. **Di dare altresì atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
6. **Di stabilire** che ai sensi dell'art. 17.D del vigente Regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno ed è maggiorata del 100%;
7. **Di stabilire** che il pagamento dell'importo annuo dovuto per il 2017 deve essere effettuato in quattro rate scadenti, ognuna, **il giorno 30 dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2017 o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 30 agosto 2017.** Il Comune provvederà all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, fermo restando che ai sensi del comma 3 dell'art. 21.D del Regolamento IUC, il mancato ricevimento dell'invito per eventuale disservizio postale, non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate;
8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5 % stabilita dalla Provincia di Sassari;
9. **Di pubblicare** la presente deliberazione, con trasmissione telematica, nel sito informatico dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Su richiesta del Sindaco Presidente

Convenuta l'urgenza di provvedere all'adozione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione della manovra di bilancio 2017/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente esito di votazione:

CONSIGLIERI ASSEGNNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 10 - CONSIGLIERI ASSENTI n. 7 (Delogu, Cubeddu, Dongu, Terrosu, Manchia , Farina B.M., Canu) - VOTI FAVOREVOLI n. 9 - VOTI CONTRARI nessuno, ASTENUTI n. 1 (Farina L.), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Altresì **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il SINDACO
Ladu Leonardo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03-04-17 al 18-04-17.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piras Marina

Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 03-04-17 al 18-04-17 ed è divenuta esecutiva il **30-03-17**

Ozieri, li

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina**